



Pensione con "quota 100": i redditi da lavoro la sospendono

Quando si è titolare di pensione con "quota 100" non è possibile percepire un reddito da lavoro, fino al diritto alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età).

Non ha importanza che il reddito derivi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

È consentito unicamente percepire un reddito fino a 5.000 euro annui per attività

da lavoro autonomo occasionale. La occasionalità nel lavoro autonomo consiste nella saltuarietà della partecipazione all'attività, quindi non deve essere abituale.

Nulla vieta che si possa svolgere un lavoro sia da dipendente sia da autonomo con qualsiasi reddito, ma in questo caso la pensione "quota 100" viene sospesa. Quindi durante il periodo in cui si percepisce un reddito da lavoro

"normale" non viene corrisposta tale pensione.

In proposito questa disposizione si può definire diversa rispetto a quella esistente in precedenza per tutte le pensioni (assegno di invalidità a parte).

In particolare per i lavoratori autonomi i quali hanno sempre avuto la possibilità di continuare nella propria attività lavorativa anche dopo il pensionamento.

Ora con "quota 100" non viene espressamente chiesta la cessazione dell'attività lavorativa, ma questo di fatto deve avvenire in quanto non è più possibile, dopo la pensione in "quota 100", produrre un reddito che non sia da attività occasionale.

Per il lavoro autonomo occasionale i redditi vengono calcolati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assi-

stenziali Inps. Per gli iscritti ai coltivatori diretti si guarda al reddito fondiario agrario.

È possibile neutralizzare i redditi da lavoro autonomo occasionale percepiti nell'anno chiedendo il differimento della decorrenza della pensione. Esistono redditi che per loro natura non vengono considerati incompatibili con la pensione "quota 100". Si tratta di: indennità degli amministratori locali e indennità

connesse a cariche pubbliche elettive; a funzioni sacerdotali; a funzioni da giudice di pace, onorario e tributario; indennità sostitutiva del preavviso; rimborsi spese di viaggio, alloggio, vitto ecc.

È di difficile comprensione il motivo per cui non si è data l'opportunità di svolgere un lavoro occasionale anche agli ex lavoratori dipendenti titolari di pensione "quota 100".

Angelo Vivenza